

STATUTO

LA BELLA SFILZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CONCORDIA SULLA SECCHIA MO
VIA CORRIERA 1-3

Numero REA: MO - 425381

Codice fiscale: 03881060366

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato = B = al rep. n.18076/10714

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE

Art. 1

1. E' costituita con sede in Concordia sul Secchia (MO), all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese, una Società Cooperativa Sociale con la denominazione di **"La bella sfilza Società Cooperativa Sociale"**.

2. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, viene fatto riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alle norme del codice civile e alle relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata.

4. Il domicilio di ogni socio per i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

DURATA

Art. 2

La Società avrà la durata fino al 31/12/2050.

TITOLO II

SCOPO

Art. 3

1. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

2. Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico i soci, all'atto dell'ammissione o in altro momento ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

4. La Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento prevalente di attività produttive, agricole, commerciali o di servizi e delle attività nelle quali realizzare il recupero ed il reinserimento sociale di persone svantaggiate mediante il lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e nel rispetto della realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017.

5. Su delibera del Consiglio d'Amministrazione la Cooperativa potrà aderire alla Associazione Legacoop, alle Associazioni Cooperative provinciali e regionali nonché ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

6. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

OGGETTO

Art. 4

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e al fine di realizzare il recupero ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate o a rischio di emarginazione, ha per oggetto:

1. Attività di ristorazione, caffetteria e attività di tipo enogastronomico attraverso la manipolazione, la trasformazione, la somministrazione, la conservazione e la distribuzione di prodotti alimentari ed agroalimentari, caseari, d'allevamento e ittici;

2. ogni attività inerente la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, compresa la consegna a domicilio;

3. attività di produzione, distribuzione e commercializzazione di pasticceria e prodotti da forno;

4. acquisizione e gestione di impianti per la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, il condizionamento e l'alienazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli e di prodotti alimentari ed enogastronomici, nonché di impianti di attrezzature per i servizi ausiliari;

5. l'attività di coltivazione di fondi, silvicoltura ed attività connesse, con particolare riferimento a tutte le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ottenuti nel rispetto dei metodi di produzione agricola biologica prevalentemente dalla coltivazione dei fondi, boschi e/o allevamento di animali;

6. attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalle vigenti leggi in materia;

7. attività di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari freschi, manipolati o trasformati e/o conservati, in mercati locali, nazionali ed esteri, favorendo e promuovendo lo sviluppo del consumo di prodotti a «kilometro 0» ovvero di prodotti enogastronomici tipici locali presso la sede o presso punti vendita o negozi esterni. Inoltre, commercializzazione di prodotti analoghi provenienti da altre aziende biologiche e/o biodinamiche o con finalità affini;

8. gestione alberghi, stazioni di soggiorno, spacci, ristoranti, pizzerie, bar, ostelli, rifugi, fondi rustici e/o storici ed attinenze immobiliari e quant'altro attinente anche al turismo, all'agriturismo, alla ristorazione e alle attività di manipolazione alimentare;

9. attività di manovalanza, giardinaggio, potatura e cura del verde anche presso strutture pubbliche e private curando anche la pulizia dei beni demaniali;

10. attività di recupero, gestione e valorizzazione dei beni culturali, archeologici e ambientali del territorio;

11. progettazione, realizzazione, gestione e vigilanza di parchi, giardini, spazi verdi in genere sia di proprietà di privati che di enti pubblici;

12. la gestione di ogni altra attività produttiva, commerciale, turistica, agricola e di servizio, finalizzata ed utile all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

13. l'istituzione, organizzazione e gestione di corsi di istruzione e formazione professionale, utilizzando anche finanziamenti privati e/o statali, regionali, degli enti locali e della Comunità Europea.

La Cooperativa intende svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre realtà imprenditoriali o strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà assumere commesse, lavori e appalti, nonché partecipare ad aste e gare, indette da amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, da Comuni e da qualsiasi ente pubblico o privato, nonché da aziende pubbliche e private. Essa inoltre potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dalla assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del

DLgs. 1 settembre 1993 n. 385 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") e relativi provvedimenti di attuazione. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 Legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

La Società può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi tutti sopra elencati.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

Sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Art. 6

1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- cognome, nome data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere ammesso;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i regolamenti, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. Per quanto riguarda i soci persone giuridiche, qualora siano

presenti i presupposti per la loro ammissione, possono divenire soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

3. In caso di domanda di ammissione a socio persona giuridica, questa dovrà allegare alla domanda copia del proprio statuto sociale, nonché estratto di copia autentica della delibera di adesione alla cooperativa assunta dall'organo sociale preposto. E' inoltre fatto obbligo alle persone giuridiche di indicare nella domanda di ammissione la persona autorizzata a rappresentarle e fornire copia autentica dell'atto che conferisce tale mandata al soggetto rappresentante, salvo il caso sia indicato il Presidente o il Vicepresidente o l'Amministratore unico della persona giuridica richiedente.

4. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel successivo art. 8, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà operativa e sarà annotata sul libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di quanto previsto dalla delibera di ammissione. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace.

5. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento indicato nella delibera di ammissione. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con immediata annotazione nel libro dei soci.

6. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, co. 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'Assemblea dei soci dovrà prima procedere alla modifica dello statuto. Successivamente la delibera di ammissione del nuovo socio deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

7. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

8. Nella relazione al bilancio, oppure in caso di redazione del bilancio abbreviato ex art. 2435 bis, in nota integrativa, dovranno essere illustrate le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

9. Tutti i soci sono obbligati:

- a versare, con modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo, l'importo delle quote sottoscritte che non può essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- all'accettazione espressa della clausola di mediazione di cui al successivo articolo 35.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo volontario, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

SOCI VOLONTARI **Art. 7**

1. I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

2. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei

soci.

4. I soci volontari partecipano attivamente e fattivamente alla vita cooperativa, hanno il diritto di voto nelle assemblee e possono inoltre essere eletti negli organi sociali.

Art. 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Tale divieto non opera nei confronti dei soci volontari.

Art. 9

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità a quanto previsto da apposito regolamento stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale;
- l'importo della quota sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 % di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della Cooperativa.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, comunque non superiore a 5 anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12.

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento in caso di persona giuridica.

Art. 11

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

2. Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

3. Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

4. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo articolo 35.

5. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12

1. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio:

a. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;

b. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

c. che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

d. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali, senza autorizzazione preventiva della maggioranza dei soci;

e. il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

f. il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

g. che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;

h. il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo, secondo le condizioni e modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

i. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 senza l'autorizzazione preventiva ivi prevista;

j. che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative;

k. che nell'esercizio della propria attività commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del Codice Civile;

l. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

m. che venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o fallimento;

n. che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

2. Spetta all'Organo amministrativo deliberare l'esclusione del socio.

3. In caso di esclusione del socio cooperatore lavoratore, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre le procedure di cui al successivo articolo 35, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 13

1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in caso di esclusione e in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata

decisione dell'Assemblea.

3. Le controversie che insorgessero fra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi di cui all'art. 35 del presente Statuto.

4. I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre l'attivazione delle relative procedure con atto comunicato alla cooperativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. L'iniziativa del socio non ha effetto sospensivo della delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. La risoluzione del rapporto di lavoro del socio lavoratore, salva contraria disposizione del Consiglio d'Amministrazione, comporta il venir meno del rapporto sociale.

Art. 14

1. I soci receduti od esclusi e i liquidatori delle società socie sciolte hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92 o attribuito a titolo di ristorno. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. In ogni caso la liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato.

2. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere effettuato entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

3. Il rimborso della parte di capitale sociale attribuito a titolo di ristorno può essere corrisposto in più rate, in un massimo di 5 anni, unitamente agli interessi legali ex art. 2535, c.c. ultimo co..

Art. 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota sottoscritta ed eventualmente attribuita a titolo di rivalutazione e di ristorno nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, si matura entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 16

1. I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 anni dalla scadenza del termine di 180 giorni indicato rispettivamente nei precedenti artt.14 e 15.

2. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta rimborso della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un delegato unico alla riscossione.

3. La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO I V

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 17

1. Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci cooperatori, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

2. Il regolamento stabilisce inoltre:

a. l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;

b. le ragioni in presenza delle quali l'Assemblea può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;

c. i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;

- d. il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;
 - e. le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
3. Per i soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività, valgono le disposizioni dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

RISTORNO

Art. 18

1. L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare l'attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti in apposito regolamento e nel rispetto dei limiti, delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e delle disposizioni del presente statuto.
2. Il ristorno potrà essere attribuito:
- mediante corresponsione ai soci a titolo di integrazione delle retribuzioni medesime;
 - mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, anche in deroga all'art. 2525 c.c..

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito
- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai fondi costituiti con i conferimenti dei soci sovventori;
 - b. dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
 - c. dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
 - d. dalla riserva straordinaria;
 - e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
2. Le riserve, tranne quella di cui al punto c), sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci cooperatori durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.
3. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle loro partecipazioni.

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

Art. 20

1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale la Cooperativa provvede alla redazione del bilancio e alla relazione al bilancio; in tale relazione o, in sua assenza, nella nota integrativa, dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità con il carattere cooperativo della società, anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riferimento ai benefici prodotti a vantaggio delle persone svantaggiate a favore delle quali la cooperativa opera, dei soci e della comunità tutta, nonché le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.
3. Nella nota integrativa al bilancio sono evidenziati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, eventualmente con distinzione delle diverse gestioni mutualistiche, con documentazione della condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c., tenuto conto in ogni caso della disposizione di cui 111 septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.
4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 18 e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
- a. una riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento,

anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;
b. una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
c. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
d. ad eventuale remunerazione ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici, ragguagliata al capitale effettivamente versato;
e. a remunerazione delle azioni dei soci sovventori, nei limiti stabiliti dall'articolo 2514, lett. b), del codice civile, e secondo le modalità stabilite dall'art. 38;
f. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 19, mai divisibili tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904.
5. L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Art. 21

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo amministrativo;
3. l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti, se nominati.

DECISIONE DEI SOCI
Art. 22

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:
 - a. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
 - b. l'approvazione del bilancio sociale;
 - c. la nomina e la revoca degli amministratori, anche senza giusta causa;
 - d. l'attribuzione di eventuali gettoni di presenza da corrispondersi all'organo amministrativo per l'attività svolta a favore della società;
 - e. la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore legale dei conti, se la nomina è obbligatoria per legge o, comunque, se nominati;
 - f. le modificazioni dello statuto;
 - g. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - h. le decisioni in merito al conferimento, cessione acquisto di azienda o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società o impresa.
 - i. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
 - j. l'approvazione dei regolamenti interni, compresi i regolamenti con cui vengono definiti la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, i relativi criteri, condizioni e modalità e i trattamenti economici, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie;
 - k. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dell'Organo di Controllo o del Revisore legale dei conti, se nominati, e dei soggetti incaricati del controllo contabile;

- l. la deliberazione sulla eventuale erogazione dei ristori;
 - m. la determinazione della misura della quota di partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai soci;
 - n. la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al loro esame dagli amministratori.
2. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal successivo art. 23.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23

1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.
2. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso affisso nella sede sociale e comunicato con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali almeno 8 giorni prima dell'assemblea. Se la convocazione viene effettuata mediante telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere inviato rispettivamente al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società e annotati nel libro soci.
3. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e quando tutti gli amministratori e i membri dell'Organo di Controllo o del Revisore legale dei conti, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, o il Revisore legale dei conti, qualora questi ultimi siano stati nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, o il Revisore legale dei conti, sono stati informati della riunione.
4. La convocazione deve indicare l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e potrà contenere l'avviso della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato nella prima.
5. L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci cooperatori. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo che per le deliberazioni di cui ai punti f), g) h) ed i) dell'art. 22 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
6. Per le votazioni si procederà normalmente con voto palese o con altro sistema deliberato dall'Assemblea dei soci per le elezioni delle cariche sociali.

Art. 24

1. L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dai membri dell'Organo di Controllo, o dal Revisore legale dei conti, se nominati, o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
3. Le adunanze dell'Assemblea potranno avvenire anche mediante mezzi audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti. In questo caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente di persona

il Presidente ed il segretario dell'Assemblea.

4. Alle delibere che importano modificazione dell'atto costitutivo si applica l'art. 2436 c.c.

Art. 25

1. Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta. Il socio sovventore ha diritto ad un numero di voti differenziato a seconda della partecipazione e della delibera di emissione delle relative azioni.

2. In ogni caso, se il socio sovventore riveste anche la qualifica di socio cooperatore avrà diritto ad un solo voto come socio cooperatore.

3. Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non amministratore, né dai membri dell'Organo di Controllo, né dal Revisore legale dei conti, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 26

1. L'Assemblea è presieduta da uno dei soci presenti, che assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea, oppure dal rappresentante legale o, in mancanza, dal socio più anziano di età.

2. L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorrono, due o più scrutatori.

3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

4. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dall'assemblea dei soci, dal notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 27

1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci, che determinano nella delibera di nomina i poteri e la durata dell'incarico.

2. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi; essi possono essere rieletti.

3. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.

4. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegati, oltre le materie previste dall'art. 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

6. Delle deliberazioni della seduta del Consiglio di Amministrazione si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 28

1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvo le competenze attribuite dal presente statuto o dalla legge all'Assemblea dei soci.

2. Spetta pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, all'Organo amministrativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere i Bilanci;

c. predisporre il Bilancio sociale;
d. compilare i regolamenti interni, previsti dallo Statuto che si rendano comunque utili o necessari per disciplinare la vita sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali; fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca e finanziaria in genere ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui sia ordinari che agevolati, sia per esigenze di cassa che per investimenti, sia con Enti di credito che con Istituti specifici per il credito sportivo e simili, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; concorrere o indire gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti, munirsi dei permessi, delle autorizzazioni e di quant'altro necessario per l'esercizio delle sue attività;
f. conferire nei limiti di Legge procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio, nominare il Direttore determinandone le attribuzioni, i limiti di potere e la retribuzione;
g. assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni, le qualifiche e le retribuzioni;
h. deliberare l'adesione della Cooperativa a Società e ad organismi consortili ed associativi;
i. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
j. deliberare l'eventuale variazione del tasso di interesse applicato sul prestito dei soci, nei limiti previsti dal regolamento relativo;
k. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione della Legge e dello Statuto, siano riservati all'Assemblea.
3. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 29

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure su domanda di almeno un terzo dei consiglieri; il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia.
2. La convocazione è fatta a mezzo lettera o email, appositamente comunicata dall'amministratore, da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o fax o email in modo che i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo, o il Revisore legale dei conti, se nominati, ne siano informati almeno 1 giorno prima della riunione.
3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, o il Revisore legale dei conti, se nominati.
4. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Art. 30

1. In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva.
2. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

3. Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le proprie dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.

4. In caso di dimissioni o cessazione dell'amministratore unico, questi resterà in carica fino alla nomina del nuovo amministratore da parte dei soci.

5. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi audio-video conferenza, a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

6. Il compenso annuale dell'organo amministrativo è determinato annualmente dall'Assemblea dei soci.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 31

1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il rappresentante legale è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

4. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare i propri poteri al Vice Presidente e a membri del consiglio; il Presidente può delegare parte dei propri poteri, con speciale procura, a dipendenti della Società.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 32

1. Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art. 2543, comma 1 e dell'art. 2477 c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, o del Revisore. Spetta all'assemblea la delibera sulla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, o del Revisore. Nel caso in cui venga nominato un Organo di controllo collegiale, esso sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea; in tale ipotesi, il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea. L'Assemblea potrà comunque provvedere alla nomina dell'Organo di controllo (monocratico o collegiale) o del Revisore anche qualora ciò non sia obbligatorio per legge.

2. L'Organo di controllo o il Revisore dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 33

1. L'Organo di Controllo, se nominato, deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. L'Organo di Controllo, se nominato, relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

3. L'Organo di Controllo se nominato, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

4. L'organo di controllo, se nominato, può in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; esso deve comunque effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

5. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilersi verbale da

inserire nell'apposito libro.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 34

La società cooperativa, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, del codice civile, può nominare, in alternativa all'Organo di Controllo, un Revisore legale dei conti.

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile.

2. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, sentito l'Organo di Controllo, ove nominato separatamente; l'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

3. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VII

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Art. 35

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il regolamento del servizio di mediazione della Camera di Commercio di Modena con gli effetti previsti dal d.lgs. 28/2010.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

TITOLO VIII

SOCI SOVVENTORI

Art. 36

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo Terzo del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore nominale di Euro 25,00 venticinque e centesimi zero cadauna.

Detti conferimenti costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Art. 37

Salva diversa disposizione adottata dall'Assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. A tale fine il socio sovventore che intenda trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento sul soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvede ad indicarne altro gradito. Decorso inutilmente il predetto termine, il socio sarà libero di vendere all'acquirente da egli indicato.

Art. 38

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con la quale devono essere stabiliti:

1- l'importo complessivo della emissione;

2- il diritto di partecipazione all'utile dell'esercizio e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione, fermo restando che il tasso di loro remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali in più rispetto al dividendo assegnato ai soci cooperatori;

3- l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente art. 37 del presente statuto;

4- l'eventuale esclusione o la limitazione del diritto di opzione a

favore dei soci cooperatori sulle azioni di sovvenzione emesse, motivata dal Consiglio di amministrazione;
5- le modalità di attribuzione ai soci sovventori del diritto di voto nelle assemblee;
6- le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini della emissione dei titoli.
L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 39

A ciascun socio sovventore potrà essere attribuito nelle assemblee un numero di voti differenziato, in relazione ai conferimenti apportati, ma mai un numero di voti superiore a 5 cinque, secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione.
Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio cooperatore.
I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.
In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, dopo la riduzione del capitale conferito dai soci cooperatori.
Inoltre, in caso di scioglimento della Cooperativa, alle azioni di sovvenzione spetta il diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Art. 40

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile ai soci sovventori è attribuito il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di 3 tre anni a decorrere dalla data di loro iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.
In questi casi, come nel caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni di sovvenzione dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferibilità delle azioni.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 41

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 42

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, le eventuali attribuzioni a titolo di rivalutazione ai sensi dell'art. 7 della L. 59/92 o a titolo di ristorno, i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO X CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art. 43

La Cooperativa osserva, ai sensi dell'art. 2514 c.c., le seguenti clausole mutualistiche:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
F.to CRISTIANO GOVONI
F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.

Allegato =C= al rep. n.18076/10714

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE AZIONI DI SOCIO SOVVENTORE E DEL FONDO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO, PER LA RISTRUTTURAZIONE E PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE

Articolo 1) Istituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

E' istituito, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/92 e degli artt. 4 e 36 dello Statuto Sociale, un Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale. Il Fondo è alimentato da conferimenti in denaro effettuati dai sottoscrittori che acquistano la qualità di Soci sovventori.

Le modalità di sottoscrizione, di partecipazione, di gestione e di funzionamento del Fondo sono disciplinate dal Regolamento, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Articolo 2) - Emissione di azioni di socio sovventore.

Il fondo è costituito per un importo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 2.400 azioni indivisibili, nominative e trasferibili del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna. Ciascun richiedente deve sottoscrivere una partecipazione di almeno 25 (venticinque) euro pari a 1 (uno) azione di sovvenzione.

L'Assemblea Straordinaria può, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto, incrementare in qualunque momento il valore del Fondo o deliberare la costituzione di altri fondi.

Ferma restando quanto sopra precisato, in caso di sottoscrizione non integrale della emissione, il Fondo per il potenziamento aziendale verrà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e potrà essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni fino all'importo sopra determinato, alle condizioni del presente regolamento, entro il 31 dicembre 2028.

Articolo 3) - Contenuto delle azioni di socio sovventore.

Qualora siano emessi certificati rappresentativi dei titoli azionari dal Consiglio di Amministrazione, gli stessi devono contenere la specifica denominazione "azione di socio sovventore". Esse devono altresì contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 e dall'art. 2355-bis, comma 4, cod. civ., e il termine di permanenza minimo previsto per l'esercizio della facoltà di recesso, stabilito in quattro anni dalla data di iscrizione nel libro soci.

Articolo 4) - Ammissione dei soci sovventori. Versamento del valore delle azioni.

L'emissione delle azioni di socio sovventore, fatto salvo il diritto di opzione dei soci, è rivolta alle persone fisiche, alle persone giuridiche e ad altri enti o società; i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, devono presentare per iscritto domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, contenente tutti i dati personali necessari nonché l'importo che si intende sottoscrivere. Le persone fisiche dovranno indicare il nome e cognome, il codice fiscale, la residenza, il luogo e la data di nascita; le persone giuridiche dovranno indicare la ragione sociale, i dati del legale rappresentante e gli estremi della deliberazione dell'organo societario competente di richiesta di ammissione a socio sovventore. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro trenta giorni, sulla domanda di ammissione, comunicando l'esito all'aspirante socio sovventore nonché i termini di versamento, ferma restando che il versamento di almeno il 25 per cento dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione. La qualità di socio sovventore si acquista con il versamento integrale del conferimento sottoscritto, con conseguente iscrizione nel Libro soci sovventori, tenuto a cura della Società ai sensi di legge.

Il mancato versamento integrale del conferimento entro il termine previsto dal Consiglio di amministrazione determina la revoca automatica della delibera di ammissione. Al momento del versamento integrale la Società consegna i titoli azionari ovvero i certificati rappresentativi del conferimento, qualora emessi.

Articolo 5) - Trasferibilità delle azioni. Gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni di socio sovventore potranno essere trasferite

esclusivamente con il gradimento del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale. Il socio sovventore alienante dovrà inviare espressa comunicazione al Consiglio di Amministrazione manifestando la volontà di trasferire le azioni ed allegando la domanda di ammissione dell'acquirente contenente le indicazioni previste all'art.4 del presente regolamento. Il Consiglio di Amministrazione si esprime *entro 60 giorni*: in caso di gradimento del nominativo proposto autorizza il trasferimento delle azioni, con conseguente trascrizione del trasferimento sul libro dei soci sovventori. In caso di mancato gradimento il Consiglio indicherà un acquirente gradito, disponibile ad acquistare le azioni dal socio sovventore alienante. Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il Consiglio di Amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della Società.

Articolo 6) - Diritto di voto. Coefficiente correttivo. Amministrazione.

I soci sovventori che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni hanno diritto di intervento e di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, esercitando l'elettorato attivo alle stesse condizioni dei soci cooperatori secondo quanto è stabilito dallo Statuto sociale. I soci sovventori persone fisiche hanno diritto ad un solo voto. I soci sovventori diversi dalle persone fisiche hanno diritto ad un numero di voti, da un minimo di uno ad un massimo di cinque, a seconda dell'entità delle azioni possedute:

VOTI 1 (uno) per azioni sottoscritte e versate fino ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

VOTI 3 (tre) per azioni sottoscritte e versate da euro 5001,00 (cinquemilauno virgola zero zero) ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

VOTI 5 (cinque) per azioni sottoscritte e versate oltre l'importo di euro 10.001,00 (diecimilauno virgola zero zero).

Qualora un socio cooperatore rivesta anche la qualifica di socio sovventore egli avrà diritto nell'assemblea al solo voto quale socio cooperatore.

I soci sovventori non possono, per legge, esprimere più di un terzo dei voti complessivamente spettanti all'insieme dei soci presenti e rappresentati in ciascuna assemblea. Nel caso in cui tale limite venga superato i voti spettanti ai soci sovventori vengono attribuiti applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti da essi portati.

L'Assemblea stabilirà le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite indicato, tenendo conto del numero totale di voti spettanti a tutti i soci alla data dell'assemblea e del numero di voti attribuiti ai soci sovventori.

I titolari delle azioni oggetto della presente emissione possono nominare almeno un amministratore e, se nominato, l'Organo di Controllo o il Revisore dei conti.

Tale nomina verrà deliberata con votazione separata, a maggioranza dei voti spettanti all'insieme dei soli soci sovventori.

Articolo 7) - Diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e privilegi delle azioni di sovvenzione.

Le azioni di socio sovventore possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura massima di due punti percentuali (2%) (due per cento) in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori, secondo le decisioni assunte dall'assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio di esercizio.

Il diritto all'eventuale dividendo matura dalla data di versamento integrale del conferimento del socio sovventore.

Alle azioni di socio sovventore si applica, in caso di approvazione dell'Assemblea, la rivalutazione gratuita ai sensi di legge prevista dall'art. 7 L. 59/92 alle stesse condizioni praticabili per i soci cooperatori, attraverso l'assegnazione gratuita di azioni e/o attraverso la costituzione di un apposito fondo per i residui, remunerato come le azioni di socio sovventore e rimborsabile ai soci sovventori congiuntamente alle azioni.

La liquidazione degli utili e dei dividendi di esercizio, il rimborso delle azioni detenute e dell'eventuale rivalutazione, di cui al comma precedente, avvengono esclusivamente presso la sede della Società in favore dei soci sovventori che risultano iscritti regolarmente all'apposito libro soci.

In caso di trasferimento delle azioni ad altro socio sovventore durante l'anno solare per quanto concerne la remunerazione, comunque determinabile e riconoscibile soltanto dopo l'approvazione del bilancio di esercizio e dopo le decisioni dell'Assemblea relative alla divisione degli eventuali utili, si terrà conto del periodo di possesso effettivo dei titoli, secondo il meccanismo del pro-rata.

Alle azioni oggetto della presente emissione spettano i privilegi relativi alla postergazione in caso di abbattimento del capitale sociale dei soci cooperatori per perdite ed alla prelazione nel rimborso rispetto al capitale dei soci cooperatori, in caso di scioglimento della Cooperativa, in conformità con l'art. 39 dello Statuto sociale.

Articolo 8) - Diritti e doveri dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati all'osservanza dello Statuto sociale, del presente Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. I soci sovventori non partecipano allo scambio mutualistico; tuttavia il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può estendere ai soci sovventori determinate attività sociali normalmente destinate ai soci cooperatori.

Articolo 9) - Criteri di gestione del fondo.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la migliore gestione del Fondo, in ordine all'emissione e alle procedure di sottoscrizione e versamento delle azioni di socio sovventore, nei limiti di legge e di Statuto e secondo le indicazioni del presente Regolamento, nell'interesse della Cooperativa e dei soci. Il Fondo sarà gestito per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Articolo 10) - Diritto di recesso. Estinzione del fondo. Rimborso delle azioni.

Oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori è attribuita la facoltà di recesso decorsi quattro anni dalla data iscrizione nel libro soci relativa alle azioni di sovvenzione emesse con il presente regolamento.

Il fondo costituito con le azioni di sovvenzione si estinguerà con il recesso di tutti i soci sovventori.

Al fine di ottenere il rimborso delle azioni di sovvenzione alla conclusione del periodo minimo di permanenza di cui al primo comma, il socio sovventore recedente dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione della società ed esso diverrà efficace alla data del provvedimento di accoglimento della domanda.

Nei successivi anni di permanenza la domanda di recesso dovrà essere presentata al Consiglio di amministrazione e il recesso diverrà efficace alla data del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il Consiglio di amministrazione provvederà a tutti gli adempimenti di legge conseguenti.

In tutti i casi di recesso (singolo, per estinzione del fondo, per scioglimento della Società) il rimborso delle azioni potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92 e dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul Fondo. Le azioni sono conseguentemente annullate e rimborsate ai detentori. Per quanto non previsto dal Regolamento, dallo Statuto e dalle deliberazioni si applicano le vigenti norme di legge.

Articolo 11) - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'emissione ed il collocamento delle azioni dei soci sovventori.

F.to CRISTIANO GOVONI

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si
trasmette ad uso Registro Imprese.
3 giugno 2025
Carlo Camocardi.
Firma Digitale.